



Dispositivo pubblicato in udienza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro

nella persona dei Magistrati:

Alessandro Nunziata	Presidente rel.
Gabriella Piantadosi	Consigliere
Alessandra Lucarino	Consigliere

all' udienza del 12-3-2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2555-23 RGAC, vertente
TRA

BOTTEGA DEL SARTO GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante
pt (avv.ti Giovanni Gomez Paloma e Maria Giulia De Marca)
parte appellante

E

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
legale rappresentante pt (avv. Paola Scarlato)
parte appellata

E

I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pt (avv. Salvatore
Pellegrino)

parte appellata

dando lettura del seguente

dispositivo

rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

rigetta l'appello;

condanna la parte appellante a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado, che si liquidano, per ciascun ente, in euro 2.800, oltre oneri riflessi;

dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.

Il Presidente

Alessandro Nunziata

OGGETTO: ricorso in appello depositato il 13-10-2023 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 14-4-2023.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come da ricorso in appello e memorie di costituzione in appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.

Con ricorso depositato telematicamente in data 26 aprile 2022 e ritualmente notificato all'Inps, la ricorrente epigrafe ha impugnato **l'avviso di addebito n. 397 2022 00006339 58 000** notificatole il 18 marzo 2022 con il quale le era stato richiesto il pagamento di **euro 10.225,59** a titolo di debito contributivo per il mese di **marzo 2018**, conseguente all' emissione di **Durc negativo** per detto anno, come da protocollo n. 10613841 dell' **8 maggio 2018**, in ragione del **mancato tempestivo adempimento agli obblighi assicurativi nei confronti dell'Inail**.

Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare non dovuto l'importo richiesto dall'Inps in ragione dell'avvenuto rilascio del DURC positivo alla data del 10 gennaio 2019, come accertato dallo stesso Tribunale di Roma in data 1 ottobre 2019 (doc. 4 fascicolo di parte).

L'Inps tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto dell'opposizione, non essendo rilevante ai fini del decidere la sentenza prodotta da parte ricorrente, perché non pertinente al mese di marzo 2018, in relazione al quale erano stati revocati i benefici contributivi prima goduti dalla società ricorrente come da note di rettifiche allegate all'avviso di addebito per cui è giudizio; ha richiamato inoltre la disciplina sottostante il rilascio di Durc positivo, che, nel caso concreto, alla data di maggio 2018, non era stato emesso per inadempienze nei confronti di Inail, non regolarizzate alla data di emissione del Durc stesso.

Disposta la **chiamata in giudizio di Inail, lo stesso si è costituito** ed ha fatto rilevare che, per le inadempienze ai premi assicurativi dovuti, erano stati emessi 3 inviti a regolarizzare in data 6 dicembre 2017, 8 maggio 2018 e 20 luglio 2018 (all. 1,2,3 del fascicolo di parte) e la società aveva ottemperato in data 12 dicembre 2018, presentando le dichiarazioni delle retribuzioni effettive per l'anno 2014, di talchè, alla data del 10 gennaio 2019, il Durc risultava regolare. Ha chiesto, pertanto, di tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole e di condannare parte ricorrente alle spese di lite.

-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:

1. respinge le domande e per l'effetto dichiara sussistente il credito vantato dall'Inps contenuto nell'avviso di addebito opposto;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello la società.

-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:

-1 ha richiamato un invito a regolarizzare da parte dell' Inail del 6-10-2017 per premi assicurativi non versati nel 2014, laddove: non è da tale avviso che è scaturita la pretesa fatta valere con l' avviso di addebito opposto; non vi è alcuna evidenza né dell' invio e della ricezione di tale avviso né della data della successiva regolarizzazione;

-2 non ha esaminato né l' invito a regolarizzare del 8-5-2018 né il Durc emesso in pari data, laddove: il Durc del 8-5-2018 non era mai stato comunicato alla società; non riportava alcun riferimento specifico ad inadempienze Inail, rivelandosi pertanto del tutto inidoneo a giustificare la revoca delle agevolazioni; comunque, era stato emesso senza rispettare il termine di 15 giorni per regolarizzare; l' invito a regolarizzare dell' Inail del 8-5-2018 non era mai stato inviato né ricevuto dalla società;

-3 la società ha applicato le agevolazioni contributive, in quanto autorizzate dall' Inps, ottemperando, sebbene con ritardo, "all' invito a regolarizzare ricevuto".

-5 Si è costituito l' Inail, che ha resistito al gravame, richiamando le deduzioni già formulate in comparsa di risposta in primo grado. **Si è costituito l' Inps**, che ha resistito al gravame, allegando, in particolare, la non contestazione in primo grado né degli inviti a regolarizzare depositati dall' Inail né del DURC negativo per inadempienza INAIL prot. INPS 10613841 con data richiesta 08.05.2018.

-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte allegghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.

In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v. Cass.21032-08).

In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).

-7 I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Il Durc (documento unico di regolarità contributiva) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli enti previdenziali, è finalizzato alla repressione del lavoro "nero" e delle irregolarità assicurative e contributive e va utilizzato, tra l' altro: per appalti e subappalti pubblici ed opere private soggette a rilascio della concessione edilizia o DIA; per l'attestazione SOA; per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione; per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

La sentenza n.8202-19 del Tribunale di Roma, invocata dal contribuente, attiene a pretese contributive relative a periodi (gennaio, febbraio, aprile e giugno 2018) diversi da quello in esame (marzo 2018).

In ogni caso, in maniera assorbente, le censure proposte non riguardano specificamente l' intervento di un giudicato; giudicato che, peraltro, neanche risulta specificamente documentato.

L' **art.1 comma 1175 L.296-06** recita: "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".

Il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc).

L' art.4 (Semplificazioni in materia di documento ((unico)) di regolarità contributiva) del DL n.34-14, come convertito, ha previsto che:

-1 chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.

-2 Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri ...
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il DM 30-1-2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva), dispone, ai fini che qui interessano:
all' art.3 (requisiti di regolarità), che: la regolarità contributiva sussiste, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile; non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con

riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge;

all' art.4 (assenza di regolarità), che: qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo; l' interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito; l' invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato; la regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art.7 (che sostituisce il Durc nei termini di cui all' art.2); decorso inutilmente il termine di 15 giorni la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità'.

Da quanto esposto deriva che, attraverso il subprocedimento indicato, si consente la sanatoria delle irregolarità rilevanti ai sensi di legge, "che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali" (Cass.27107-18).

Dal Durc prodotto in atti si evince che l' irregolarità da cui è scaturita la negatività del documento era costituita, tra l' altro, come risulta dal riquadro dedicato all' Inail, da " omessa e-o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e-o per denunce che presentano dati incongruenti".

Pacificamente sulla base di tale irregolarità l' Inps ha revocato con nota di rettifica le agevolazioni contributive concesse (doc.20) ed ha azionato il conseguente credito di euro 10.225,59 per il mese di marzo 2018, notificando l' avviso di addebito poi opposto.

Nelle rispettive comparse di risposta: l' Inps ha evidenziato che il Durc è rimasto negativo in quanto, a seguito invito a regolarizzare del 8-5-2018, non è stata sanata nei termini di legge un' irregolarità contributiva risultante nei confronti dell' Inail; l' Inail ha precisato che l' inadempienza riguardava le retribuzioni per il periodo 01/01 - 31/12/2014 sulla PAT 21922879 ROMA e, per tale inadempienza, erano stati emessi - in data 06/12/2017, 08/05/2018 e 20/07/2018 - gli inviti a regolarizzare (allegati 1, 2 e 3), che la Ditta ha ottemperato provvedendo al pagamento dei premi e delle sanzioni dovute con F24 del 12/12/2018 (allegato 4), e presentando la dichiarazione delle retribuzioni effettive per l'anno 2014.

Alla prima udienza utile del 14-4-2022 la parte opponente ha genericamente contestato le deduzioni avversarie ed ha chiesto termine per note, senza prendere in alcun modo posizione in udienza sulle specifiche allegazioni avversarie circa: l' inadempienza individuata dalle controparti; l' emissione nelle date sopra indicate di ben n.3 inviti a regolarizzare; il pagamento del dovuto solo in data 12-12-2018. In particolare, non ha mosso alcuna contestazione sulla ricezione degli inviti a regolarizzare, sulla data della successiva regolarizzazione, sul contenuto del Durc negativo in relazione alle inadempienze considerate e sulla sua emissione senza rispettare il termine di 15 giorni per regolarizzare. Nel ricorso in appello, inoltre, la parte pone a fondamento della censura la circostanza che non vi è prova della ricezione dell' invito a regolarizzare del 6-12-2017.

Nel rito del lavoro "l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva

da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata" (Cass. 12636/2005).

Il giudice, inoltre, è chiamato a pronunciarsi su fatti che siano sostanzialmente controversi tra le parti; ed anzi deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove raggiunte, i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (art.115 cpc). A tal fine non basta neanche che la parte interessata deduca genericamente l' esistenza dell' onere della prova a carico di controparte su alcuni fatti o l' inidoneità dei documenti prodotti a provarli, bensì occorre che formuli una contestazione specifica mediante il richiamo a circostanze fattuali pertinenti e significative (Cass.17889-20, Cass.22701-17, Cass.10860-11, Cass.8933-09). L' onere della prova deve infatti essere contenuto entro limiti di ragionevolezza, e cioè nell' ambito delle deduzioni specifiche formulate dalle parti.

Alla stregua del divieto di "nova" ex art.437 cpc, il principio di non contestazione non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso altresì alle contestazioni nuove, le quali, opinando diversamente, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae"

in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (arg. da Cass.12363-07, Cass.18202-08, Cass.4854-14, Cass.2529-18, Cass.27107-18).

Osserva infine la Corte che l' Inail ha prodotto, contestualmente alle note autorizzate depositate il 5-3-2024, l' invito a regolarizzare del 8-5-2018, documentando l' avvenuta trasmissione dello stesso in pari data a mezzo di posta elettronica certificata. La Corte, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, cpc, acquisisce il documento, seppure prodotto nel corso del gravame e non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione. Ed infatti, il documento è indispensabile, perché idoneo a decidere in maniera definitiva la questione in esame (Cass.11994-18) ed avente piena idoneità dimostrativa in rapporto al "thema decidendum", avuto riguardo allo sviluppo dell' intero processo (Cass.7883-19)

Alla luce delle considerazioni esposte, deve ritenersi che: il termine di n.15 giorni per regolarizzare decorreva dal 6-12-2017 o, comunque, tutt' al più, dal 8-5-2018; il pagamento è avvenuto solo il 12-12-2018, come ammesso dall' Inail, quindi ampiamente oltre il termine prescritto.

Non avendo sanato l'irregolarità nel termine assegnato, l' impresa è decaduta definitivamente dalla possibilità di godere delle agevolazioni.

Nè può valorizzarsi il fatto che la società abbia, in epoca posteriore alla data di scadenza del termine assegnato, regolarizzato l' irregolarità.

Infatti, la fattispecie sanante è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, con il susseguente rilievo

dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con la richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e con il conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi (arg. da Cass. citata).

In sintesi, deve sussistere una stretta e contestuale correlazione tra regolarità contributiva e possesso del Durc, al quale è subordinata la fruizione delle agevolazioni contributive; in caso di irregolarità contributiva di non lieve entità è previsto un procedimento per sanarla, in assenza del quale l'irregolarità diviene definitiva e quindi comporta la perdita delle agevolazioni.

L'interruzione della "necessaria e costante regolarità contributiva" non può che comportare la definitiva, simmetrica interruzione della positività del Durc e, quindi, della fruizione delle agevolazioni, nel senso che, dal momento del consolidamento della irregolarità a seguito di omessa sanatoria, il contribuente perde irreversibilmente la possibilità di continuare a fruirne nel periodo di scopertura.

Come condivisibilmente ritenuto nella circolare INL n.3-17, una volta esaurito il periodo di non rilascio del Durc, l'impresa potrà, di norma, tornare a fruire delle agevolazioni.

Infine, osserva la Corte, in maniera assorbente, che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, anche ove allegata e dimostrata, non determinerebbe comunque l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono "in primis" del datore di lavoro.

Semmai, la violazione degli obblighi procedurali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno (Cass.27107-18); ma non è questo l'oggetto della domanda contenuta nel ricorso introduttivo del primo grado.

-8 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.

-9 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.

Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore della causa (scaglione fino ad euro 26.000), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

decide come da dispositivo in atti.

Il Presidente est.
Alessandro Nunziata